

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Réf. n° - Prot. n. 9540/EL
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 13 ottobre 2025

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Unités des Communes
valdôtaines

Al Presidente del Consorzio BIM

e, p.c. Al Presidente del Consiglio permanente
degli enti locali

<

Oggetto: Disciplinare delle missioni degli amministratori locali e delle modalità di riconoscimento delle relative spese, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23.

La definizione e le regole essenziali delle missioni degli amministratori locali sono contenute nell'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*), da ultimo rivista dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali*), le cui novità sono già state illustrate nella nota esplicativa redatta a cura della Struttura scrivente e allegata alla lettera del Presidente della Regione del 10 aprile 2025 (prot. n. 2766)¹.

In relazione al fatto che la norma prevede che sia la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, ad approvare la disciplina di dettaglio delle missioni degli amministratori locali e delle modalità di riconoscimento delle relative spese, con la presente si informa che la Giunta, con deliberazione n. 1023 del 4 agosto 2025, ha approvato un apposito disciplinare. Si invita, pertanto, ad un'attenta lettura di tale disciplinare, precisando che lo stesso sarà consultabile sul sito istituzionale della Regione, nel canale tematico Enti

¹ Consultabile sul sito internet della Regione al link https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6753.

locali, sezione Comunicazioni, voce Organi elettivi, sottovoce Stato giuridico ed economico amministratori, unitamente alla presente comunicazione.

Tenuto conto del fatto che le disposizioni di cui al citato articolo 12 della l.r. 23/2001, nonché il disciplinare recentemente approvato, si applicano, per effetto dell'articolo 6, comma 3, della sopra richiamata l.r. 4/2025, a tutti gli amministratori locali in carica, dal secondo giorno seguente quello delle elezioni generali comunali del 28 settembre, vale a dire dal 30 settembre 2025, si evidenzia che a decorrere da tale data non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari in materia che gli enti avessero eventualmente adottato ai sensi della previgente normativa.

Al fine di agevolare l'applicazione delle nuove regole, si riporta di seguito un prospetto comparativo delle conseguenze derivanti dalle modifiche apportate dalla novella alle condizioni soggettive e territoriali previste per il riconoscimento delle spese di missione:

ENTE LOCALE	CARICA	<u>fino al 29 settembre 2025</u> si applica l'art. 12 della l.r. 23/2001 nella versione previgente alle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, della l.r. 4/2025	<u>dal 30 settembre 2025</u> si applica l'art. 12 della l.r. 23/2001, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della l.r. 4/2025
COMUNI	sindaci	missioni fuori dal territorio della Regione	
	sindaci <i>(a esclusione del sindaco di Aosta)</i>		missioni fuori dal territorio dell'Unité di appartenenza
	sindaco del Comune di Aosta		missioni fuori dall'ambito territoriale del Conseil de la plaine d'Aoste
	vicesindaci, assessori e consiglieri comunali	missioni fuori dal territorio del Comune	
UNITÉS COMMUNES VALDÔTAINES	presidenti	missioni fuori dal territorio della Regione	
	componenti della Giunta <i>(a esclusione del presidente)</i>	missioni fuori dal territorio dell'Unité	
	componenti della Giunta <i>(compreso il presidente)</i>		missioni fuori dal territorio dell'Unité
CONSORZIO B.I.M.	presidente e componenti della Giunta	missioni fuori dal territorio del Comune di Aosta	

ENTE LOCALE	CARICA	<u>fino al 29 settembre 2025</u> si applica l'art. 12 della l.r. 23/2001 nella versione previgente alle modifiche apportate dall'art. 5, comma 2, della l.r. 4/2025	<u>dal 30 settembre 2025</u> si applica l'art. 12 della l.r. 23/2001, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della l.r. 4/2025
ASSOCIAZIONI DEI COMUNI <i>(fattispecie non presente)</i>	componenti degli organi (art. 93 l.r. 54/1998)	missioni fuori dal territorio dei Comuni facenti parte dell'Associazione	
AZIENDE SPECIALI e ISTITUZIONI <i>(fattispecie non presente)</i>	componenti degli organi (artt. 114 e 115 l.r. 54/1998)	missioni fuori dal territorio di competenza dell'azienda speciale o istituzione	
ORGANI DI DECENTRAMENTO DEI COMUNI <i>(fattispecie non presente)</i>	componenti degli organi (art. 43 l.r. 54/1998)	missioni fuori dal territorio di competenza della circonscrizione	

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Tiziana VALLET
- documento firmato digitalmente -